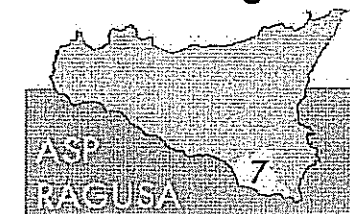

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 664 del 22 MAR. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 24 MAR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO – SERVIZIO AFFARI GENERALI

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Proc. pen. nn. 2231/2009 R.G.N.R. e 781/2009 R.G.N.R innanzi al Tribunale di Ragusa . Liquidazione rimborso legale al dipendente matr. 7277

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 22 MAR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della s.c. Coordinamento Amministrativo del Territorio- Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità

visti gli atti dei sottonotati procedimenti penali aperti innanzi al Tribunale di Ragusa nei confronti del sanitario, matr.7277:

- n. 2231/09 R.G.N.R. , per le ipotesi di reato di cui agli artt. 589, 328 e 323 c.p., definito con sentenza del 23.01.2013 , ai sensi dell’art.530 co.2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato
- n 781/2009 R.G.N.R., per l’ipotesi di reato p. e p. dagli artt. 110 – 81 cpv, 479 – 61 .2 c.p., definito con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;

preso atto dell’istanza, in atti, con la quale il dirigente, ai sensi dell’art. 25 del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale, richiede la liquidazione del rimborso delle spese processuali sostenute, inoltrando a tal fine le fatture nn.9/13 dell’importo di €.8445,12 e 10/13 per €.8557,12 emesse dal legale fiduciario, avv. Vittorio Cassi del Foro di Ragusa;

considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all’espletamento delle proprie funzioni o all’assolvimento dei propri compiti istituzionali;

considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l’espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell’ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all’Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell’amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell’ipotesi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d’interessi col dipendente medesimo (TAR Emilia Romagna n.423/98);

considerato che, per ciò che attiene all’ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

richiamata la procedura aziendale emanata per disciplinare l’accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione delle predette disposizioni contrattuali;

accertato che le voci di spesa documentate dal Legale nei preavvisi di parcelle, in atti, sono contenute nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M.8 aprile 2004, n.127, vigente all’epoca dei fatti in causa, pur se con importi calcolati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 co.2 il quale prevede la maggiorazione degli stessi in ragione della complessità della causa e delle questioni giuridiche trattate;

ritenuto per quanto finora espresso, di poter assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione le spese processuali sostenute dal dirigente in oggetto , per complessivi euro 17.002,24

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla s.c. Coordinamento Amministrativo del Territorio - Servizio Affari Generali.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

procedere, ex art. 25 del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica del S.S.N., al rimborso delle spese processuali, sostenute dal sanitario, matr. 7277 sottoposto ai procedimenti penali , iscritti al n. 2231/09 R.G.N.R. e al n. 781/2009 R.G.N.R del Tribunale di Ragusa definiti rispettivamente con sentenza di assoluzione e con sentenza di non luogo a procedere;

imputare il complessivo costo di €. 17.002,24 sul conto di costo “rimborsi al personale” 50202011607 aut. n. _____ dell’esercizio finanziario in corso

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	46212		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
